

*Lanciano, 22 gennaio 2016*

***Revoca abilitazione al Servizio telematico Entratel***

**IL DIRETTORE PROVINCIALE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dagli atti riportati di seguito

**DISPONE**

La revoca, dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998, nei confronti dell'intermediario:

GALLUCCI LUCIANA, nata ad ATESSA (CH), IL 31/05/1963, C.F. GLLLCN63E71A485T, professionista iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lanciano.

Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal 31° giorno successivo alla ricezione dello stesso.

**Motivazioni**

**L'attività di "Servizi forniti da dottori commercialisti" cod. 7412A è stata cessata in data 30/04/2011 - Segnalazione della Direzione Regionale dell'Abruzzo prot. 20500 del 23/12/2015 -**

Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'abilitazione al servizio telematico prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998 relativamente ai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro ( di cui all'art. 2, lett. b, del citato decreto), quali intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

Considerato ciò, si procede con il presente atto, alla revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 26/08/2005. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'allegata "Informativa per l'utente".

**Riferimenti normativi e prassi**

Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998

Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25/06/2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
Vincenzo SMORTO

**Avvertenze**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini di legge.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Direzione Provinciale di Chieti – Ufficio Territoriale di Lanciano

**NOTIFICA A MEZZO POSTA**

( Ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'Ufficio Postale di Lanciano

Tramite raccomandata AR n. 147280 91905-9

## INFORMATIVA PER L'UTENTE

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Dirig. Min. Fin., l'Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il provvedimento di revoca dell'abilitazione al canale telematico Entratel per i soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro (di cui all'art. 2, lett. b, del cit. decreto) almeno trenta giorni prima dalla data di decorrenza degli effetti del medesimo.

L'utente al quale viene notificato il provvedimento ha l'obbligo, nei suddetti trenta giorni, di ottemperare a tutte le operazioni conclusive attinenti all'abilitazione medesima e a tutti gli adempimenti telematici cui si è tenuti a provvedere quali, ad esempio, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o le quietanze relative ad eventuali F24 presentati o, ancora, la trasmissione delle dichiarazioni o altra documentazione per le quali era stato assunto l'impegno a trasmettere in via telematica nonché lo scarico delle relative ricevute.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti, rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio provvederà a disabilitare l'utente dall'accesso al canale telematico Entratel.

E' facoltà del medesimo presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, proprie osservazioni e/o controdeduzioni incidenti sull'efficacia del provvedimento.